



# COMUNE DI CITTIGLIO

*Provincia di Varese*

*Via Provinciale, 46 - 21033 - CITTIGLIO*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### N. 3 Registro Deliberazioni del 30-03-2019

OGGETTO:	<b>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2019</b>
----------	--

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di marzo alle ore 09:30, nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

<b>Anzani Fabrizio</b>	<b>P</b>	<b>Sartori Chiara</b>	<b>P</b>
<b>Antonini Maria Grazia</b>	<b>P</b>	<b>Frisani Fabrizio</b>	<b>A</b>
<b>Cellina Antonio</b>	<b>P</b>	<b>Paolicelli Mario</b>	<b>P</b>
<b>Galliani Giuseppe Pietro</b>	<b>P</b>	<b>Vicchio Domenico</b>	<b>A</b>
<b>Chirichiello Gerardo</b>	<b>P</b>	<b>Vaccaro Gregorio</b>	<b>P</b>
<b>Dagrada Alfredo</b>	<b>P</b>	<b>Carrasso Francesco</b>	<b>P</b>
<b>Poroli Maria Laura</b>	<b>P</b>		

Presenti...: 11

Assenti...: 2

Partecipa il Segretario Pezzoni Dott. Andrea Camillo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Anzani Fabrizio, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: <b>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2019</b>
---

PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 16-03-2019

OGGETTO: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2019"

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI

- gli art. 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23 e l'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, e s.m.i., con i quali viene istituita l'imposta municipale propria (I.M.U.), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;
- le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 3 del 10 gennaio 2012 e n. 25 del 31 ottobre 2012, con le quali è stato rispettivamente approvato e quindi modificato il Regolamento I.M.U.;
- l'art. 1, commi 639-731, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dal 01 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta dall'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) di natura patrimoniale, dovuta dai possessori di immobili, ad esclusione delle abitazioni principali, e da una componente relativa ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, commi da 10 a 16 e commi 53 e 54, Legge 208/15, che hanno apportato modifiche alla disciplina dell'I.M.U. e della TASI a partire dall'anno 2016;
- l'art. 1, comma 1092, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019);

RILEVATO, in particolare, che

- ai sensi dell'art. 1, commi 707-721 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e del art. 1, commi 10, 13, 15 e 16, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prevista l'esclusione dall'imposta:
  - dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  - dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
  - della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  - dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
  - dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, i così detti "immobili merce", fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  - dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1, D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla

loro ubicazione e i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina, individuate sulla base dei criteri stabiliti dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993;

▪ ed inoltre, è prevista:

- la riduzione della base imponibile nella misura del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori - figli e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodante possieda solo due immobili abitativi in tutto il territorio italiano, di cui uno dato in comodato e uno utilizzato dallo stesso come abitazione principale; che risieda e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, e che il contratto sia registrato;
- a partire dal 2019, ai sensi del comma 1093, art. 1, Legge 145/2018, l'estensione di tale riduzione anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo, in presenza di figli minori;

DATO ATTO che il Comune di Cittiglio è identificato come Totalmente Montano;

TENUTO CONTO che il comma 677, art. 1, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, stabilisce che il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'I.M.U., per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille per i fabbricati generici e al 6 per mille per le abitazioni principali non esenti;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RILEVATO che

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 07 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali anni 2019/2021;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02 febbraio 2019, ha previsto un ulteriore differimento del termine dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021, dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019;

CONSIDERATO che

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- a partire dall'anno 2013, ai sensi dell'art. 13/bis, Legge 22.12.2011, n. 214, così come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b), Legge 64/2013 e art. 1, comma 10, Legge 208/2015, tale invio deve essere effettuato esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle delibere nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il nuovo termine perentorio del 14 ottobre;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate, la cui applicazione è confermata dal comma 702 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

VISTO il regolamento dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22.05.2014, così come modificato con le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 22 del 19.07.2014, n. 3 del 20.04.2016, n. 2 del 25.03.2017 e n. 5 del 24.03.2018;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2019, mantenendole invariate rispetto all'anno 2018, nella misura seguente:

<b>CATEGORIA IMMOBILI</b>	<b>ALIQUOTA I.M.U. 2019</b>
Abitazione principale di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	Aliquota 5,5 per mille + detrazione € 200,00
Abitazione principale ad esclusione delle categorie dette di lusso (A/1, A/8, A/9)	Esenti
Pertinenze abitazione principale nella misura max di 1 per ciascuna categoria C/6 (box) - C/2 (cantina) - C/7 (tettoia), comprese quelle accatastate unitamente all'abitazione	Esenti
Ulteriori pertinenze dell'abitazione principale eccedenti il numero massimo consentito (una per categoria)	Aliquota 9 per mille
Fabbricati generici	Aliquota 9 per mille
Aree edificabili	Aliquota 9 per mille
Fabbricati produttivi => cat. D/1 e D/7	Aliquota 7,6 per mille
Restanti Fabbricati cat. D (ad esclusione dei D/10)	Aliquota 9 per mille
Fabbricati rurali strumentali	Esenti
Terreni agricoli	Esenti
Immobili concessi in comodato - (con riduzione base imponibile al 50%)	Aliquota 9 per mille

ACQUISITI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTI

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale per la disciplina delle Entrate;
- il D. Lgs 267/2000 e s.m.i. - "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO l'esito della votazione sotto riportata, espressa nei modi e nelle forme di legge dagli aventi diritto:

PRESENTI	
FAVOREVOLI	
ASTENUTI	
CONTRARI	

### **DELIBERA**

DI APPROVARE quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE per l'anno 2019 le seguenti aliquote I.M.U.:

<b>CATEGORIA IMMOBILI</b>	<b>ALIQUOTA I.M.U. 2019</b>
Abitazione principale di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	Aliquota 5,5 per mille + detrazione € 200,00
Abitazione principale ad esclusione delle categorie dette di lusso (A/1, A/8, A/9)	Esenti
Pertinenze abitazione principale nella misura max di 1 per ciascuna categoria C/6 (box) - C/2 (cantina) - C/7 (tettoia), comprese quelle accatastate unitamente all'abitazione	Esenti
Ulteriori pertinenze dell'abitazione principale eccedenti il numero massimo consentito (una per categoria)	Aliquota 9 per mille
Fabbricati generici	Aliquota 9 per mille
Aree edificabili	Aliquota 9 per mille

Fabbricati produttivi => cat. D/1 e D/7	Aliquota 7,6 per mille
Restanti Fabbricati cat. D (ad esclusione dei D/10)	Aliquota 9 per mille
Fabbricati rurali strumentali	Esenti
Terreni agricoli	Esenti
Immobili concessi in comodato - (con riduzione base imponibile al 50%)	Aliquota 9 per mille

DI DARE ATTO CHE:

- le aliquote stabilite rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della Legge 27/12/2013, n. 147, ossia la somma delle aliquote TASI e I.M.U. per ogni tipologia di immobile non supera l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille per i fabbricati generici e al 6 per mille per le abitazioni principali;
- i versamenti dell'I.M.U. sono da effettuarsi in due rate aventi scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre 2019, con possibilità di versamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2019;

DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Dopodichè;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Presidente, che in relazione all'urgenza di dare attuazione al presente atto, invita il Consiglio Comunale a votare l'immediata eseguibilità del provvedimento;

VISTO l'esito della votazione sotto riportata, espressa nei modi e nelle forme di legge dagli aventi diritto;

PRESENTI	
FAVOREVOLI	
ASTENUTI	
CONTRARI	

#### D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs n.267/2000, stante l'urgenza di dare attuazione allo stesso.

---



---

#### INTERVENTI

SINDACO: Procede alla lettura dell'oggetto del terzo punto posto all'ordine del giorno: "Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - Determinazione aliquote anno 2019";

**Le deliberazioni dal numero 2 al numero 7 della seduta consiliare del 30/03/2019 trattandosi di argomenti riferiti alla struttura del Bilancio sono state esaminate con un unico dibattito per poi, essere poste in votazione singolarmente. Si rimanda quindi, per una consultazione degli interventi dei Consiglieri Comunali, al verbale della deliberazione n. 7 del 30 marzo 2019 all'oggetto: Approvazione nota di aggiornamento al DUPS 2019/2021, Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati.**

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 57 comma 4 del Regolamento del Consiglio Comunale, gli interventi dei Consiglieri non vengono trascritti a verbale in quanto l'intera seduta viene registrata da parte degli uffici con gli strumenti tecnologici a disposizione e la registrazione viene messa a disposizione dei consiglieri

comunali e pubblicata sul sito internet del comune ed allegata alla presente deliberazione;

- ai sensi dell'art. 57 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale, nessuno dei Consiglieri presenti ha formulato dichiarazione di voto relativamente alla deliberazione in discussione;
- ai sensi dell'art. 57 comma 5 del Regolamento del Consiglio Comunale, nessuno dei Consiglieri ha fatto richiesta, di riportare integralmente gli interventi effettuati ne sono stati consegnati in forma scritta al Segretario Comunale da riportare a verbale;

Dopodiché;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n. 9 del 16/03/2019 avente all'oggetto: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2019";

UDITI gli interventi che vengono allegati in formato audio alla presente deliberazione ex art. 57 – comma 4 del Regolamento del Consiglio Comunale;

VISTO l'esito della votazione sotto riportata, espressa nei modi e nelle forme di legge dagli aventi diritto:

PRESENTI	11
FAVOREVOLI	9
ASTENUTI	==
CONTRARI	2 ( <i>Consiglieri Paolicelli M. – Carrasso F. - Gruppo lista "Civica per Cittiglio Insieme per Costruire"</i> )

#### DELIBERA

DI APPROVARE la proposta n. 9 del 16/03/2019 avente all'oggetto: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2019";

Dopodiché il Presidente invita i Consiglieri Comunali, stante l'urgenza, a votare l'immediata eseguibilità del provvedimento;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Presidente, che in relazione all'urgenza di dare attuazione al presente atto, invita il Consiglio Comunale a votare l'immediata eseguibilità del provvedimento.

VISTO l'esito della votazione sotto riportata, espressa nei modi e nelle forme di legge dagli aventi diritto;

PRESENTI	11
FAVOREVOLI	9
ASTENUTI	==
CONTRARI	2 ( <i>Consiglieri Paolicelli M. – Carrasso F. - Gruppo lista "Civica per Cittiglio Insieme per Costruire"</i> )

#### DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.L.gs n. 267/2000, stante l'urgenza di dare attuazione ai contenuti del presente atto.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Anzani Fabrizio

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL Segretario

Pezzoni Dott. Andrea Camillo

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-03-2019

- per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, 30-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pezzoni Dott. Andrea Camillo

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*